

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO

*Emanato con Decreto Rettorale n.948 del 23/12/2019
modificato con Decreto Rettorale n. 344 del 08/06/2022
modificato con Decreto Rettorale n. 418 del 20/06/2023
modificato con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del
29/05/2024
emanato con Decreto Rettorale n. 476 del 12/06/2024*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA

Indice	
ART. 1 - Oggetto.....	2
ART. 2 - Programmazione didattica.....	2
ART. 3 - Conferimento di compiti didattici ai/alle docenti di ruolo dell'Ateneo.....	2
ART. 4 - Affidamento di ulteriori incarichi di insegnamento.....	3
ART. 5 - Contratti di insegnamento ai sensi dell'art. 23, c. 2, L. 240/2010.	4
ART. 6 - Contratti a titolo gratuito	5
ART. 7 - Doveri dei soggetti incaricati.....	5
ART. 8 - Casi di non conferimento, di ridimensionamento o di revoca degli incarichi.	6
ART. 9. - Disposizioni finali	7

ART. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, emanato in attuazione dell'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'art. 23 disciplina le modalità e le procedure con le quali l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli (di seguito denominata UNISOB) conferisce incarichi di insegnamento per far fronte alle proprie esigenze didattiche.
2. Il Regolamento non si applica alle esercitazioni didattiche extracurricolari, alle esercitazioni linguistiche e alle attività seminariali.

ART. 2 - Programmazione didattica.

1. Tutti gli incarichi di insegnamento, sia curricolari sia integrativi, devono essere previsti nella programmazione didattica dei singoli Corsi di studio così come approvata dal Consiglio di Dipartimento.
2. Gli incarichi di insegnamento devono essere prioritariamente preordinati al soddisfacimento delle esigenze formative previste negli ordinamenti dei Corsi e al conseguimento dei requisiti necessari per l'accreditamento degli stessi nel quadro della normativa vigente.

ART. 3 - Conferimento di compiti didattici ai/alle docenti di ruolo dell'Ateneo

1. Sulla base della programmazione didattica elaborata dai consigli di CdS, con il coordinamento del/della Manager Didattica, i Dipartimenti assegnano i compiti didattici in via prioritaria ai professori e alle professoresse e ai ricercatori e ricercatrici (a tempo indeterminato e a tempo determinato) UNISOB e ai/alle docenti di riferimento, compatibilmente con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e ministeriali, dal [Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle attività didattiche](#), dal [Regolamento in materia di attribuzione, autocertificazione e verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e delle professoresse e dei ricercatori e ricercatrici](#), in relazione alle ore di attività d'aula previste nell'ambito del monte orario annuo complessivo, e in modo da garantire, il rispetto dei requisiti necessari di docenza fissati per l'accreditamento dei Corsi di Studio.
2. Entro il 15 giugno di ogni anno, il Direttore o la Direttrice di Dipartimento trasmette al Senato Accademico l'elenco dettagliato dei carichi didattici assegnati di cui al comma 1.
3. Per chi ne avesse fatto richiesta il Direttore o la Direttrice di Dipartimento invia al Senato il parere sulla riduzione del carico didattico sulla base dei criteri stabiliti dal Senato Accademico.
4. I/le professori/professoressa UNISOB di prima e seconda fascia possono assegnare moduli didattici a supporto della loro didattica se il carico didattico a loro assegnato tra gli insegnamenti di base caratterizzanti o affini sia uguale o superiore al 10% del carico didattico (ore 132 per docenti a tempo pieno, ore 99 per docenti a tempo definito) stabilito dall'art. 3, c. 3 del [Regolamento in materia di attribuzione, autocertificazione e verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e delle professoresse e dei ricercatori e ricercatrici](#).

ART. 4 - Affidamento di ulteriori incarichi di insegnamento

1. Qualora, all'esito delle procedure di cui all'articolo 3, comma 1, rimangano insegnamenti privi di copertura, i Consigli di Dipartimento possono richiedere agli organi di Ateneo, entro il 15 giugno precedente all'inizio di ogni anno accademico, l'affidamento temporaneo di insegnamenti a:
 - a) Professori, professoresse, ricercatori o ricercatrici fuori ruolo;
 - b) Professori, professoresse, ricercatori o ricercatrici di ruolo in servizio in altri Atenei;
 - c) assegnisti di ricerca già individuati dall'Ateneo a seguito di bando pubblico, purché l'incarico di insegnamento non pregiudichi lo sviluppo dei progetti in corso di realizzazione;
 - d) professori o professoresse a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 230/2005 con incarichi di durata triennale;
 - e) esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, anche nel quadro di specifiche convenzioni con enti pubblici o enti di ricerca, che siano dipendenti da altre Amministrazioni, Enti o Imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi;
 - f) docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, ai sensi dell'art. 23, comma 3 della legge 240/2010 (*Visiting Professor*);
 - g) su proposta del Direttore o della Direttrice di Dipartimento esperti di alta qualificazione e personale docente non di ruolo storicamente utilizzato per il funzionamento dei Corsi di studio.
2. Tali proposte devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato accademico e del/della Manager Didattico/didattica che ne verifica la congruità rispetto all'art. 9, c. 2 lettera i) del [Regolamento dei Dipartimenti](#). Per le richieste di cui alla lettera f) si rimanda alla procedura indicata nel [Regolamento per il conferimento del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher](#).
3. Ai/alle docenti di cui al comma 1, lettere a), b), c), g) non possono essere affidati più di 18 cfu di incarichi di insegnamento. Eventuali deroghe, possono essere disposte, per eccezionali esigenze didattiche, esclusivamente con delibera del Consiglio di Dipartimento di riferimento.
4. Dopo l'approvazione i soggetti interessati riceveranno una proposta di incarico, nelle modalità riportate nel [Regolamento di Ateneo per lo svolgimento dell'attività didattica](#). I conferimenti approvati sono infine formalizzati e resi efficaci con apposito contratto di diritto privato sottoscritto dal Rettore o dalla Rettrice e, per accettazione, dall'incaricato/a.
5. I contratti devono precisare l'anno accademico di riferimento, l'oggetto e la durata dell'incarico, le modalità di svolgimento, nonché l'ammontare del compenso onnicomprensivo commisurato all'impegno previsto, determinato sulla base di criteri definiti dal CdA.
6. I contratti di cui al presente articolo, lett. e), non possono avere durata superiore ad un anno accademico e sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di 5 anni.

7. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo esauriscono la loro efficacia al termine del periodo indicato nel relativo contratto e, ai sensi dell'art. 23 della legge 240/2010, non danno luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

ART. 5 - Contratti di insegnamento ai sensi dell'art. 23, c. 2, L. 240/2010.

1. Per gli insegnamenti rimasti ulteriormente vacanti a seguito delle procedure di cui all'articolo 4, l'Ateneo conferisce contratti temporanei di insegnamento a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, ai sensi dell'art. 23, comma 2 della legge 240/2010.
2. L'individuazione dei/delle destinatari/e dei contratti è effettuata, previo apposito avviso pubblico emanato dal Dipartimento richiedente, mediante valutazione comparativa delle domande di partecipazione. L'Avviso pubblico deve riportare:
 - a) la denominazione dell'insegnamento previsto;
 - b) il settore scientifico-disciplinare;
 - c) il Dipartimento di afferenza;
 - d) il numero dei crediti formativi corrispondenti;
 - e) il numero delle ore di didattica frontale;
 - f) la durata del contratto e gli impegni didattici connessi all'incarico;
 - g) il compenso previsto;
 - h) i termini e le modalità di presentazione delle domande e dei titoli;
 - i) i criteri e le modalità per la valutazione comparativa dei candidati e delle candidate.
3. Il bando è pubblicato sul sito web dell'UNISOB per 15 giorni di calendario, ridotti ad almeno 7 nei casi di urgenza. Le candidature sono avanzate con domanda degli/delle interessati/e, in carta libera ovvero *on line* in relazione alla specifica previsione di bando, con allegata la seguente documentazione:
 - a) *curriculum vitae et studiorum*, con particolare riferimento ai titoli professionali, scientifici ed accademici attinenti al profilo da ricoprire;
 - b) elenco delle pubblicazioni;
4. La valutazione delle domande è svolta da un'apposita commissione per ciascun Dipartimento, composta da tre membri nominati dal Direttore o dalla Direttrice.
5. Il possesso del titolo di dottore e dottoressa di ricerca, dell'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della medesima legge, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei contratti. La commissione valuta inoltre:
 - a) la personalità didattica e scientifica del candidato e della candidata, con riferimento al suo curriculum, ai titoli e alle pubblicazioni esplicitamente dichiarati, alle esperienze didattiche e professionali;
 - b) la produzione scientifica, in ragione dell'originalità dei risultati raggiunti, del rigore metodologico, dell'inerenza al settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento da coprire;
 - c) le pregresse attività didattiche, ove esistenti, con particolare riferimento a quelle svolte in ambito universitario;

- d) l'attività professionale, in ragione delle funzioni ricoperte, dei risultati conseguiti, del contesto lavorativo e di ogni altro elemento utile;
 - e) le certificazioni linguistiche, ove attinenti alle specificità dell'insegnamento da coprire;
 - f) il titolo di cultore e cultrice della materia.
6. La commissione può non attribuire l'insegnamento qualora ritenga che tra i profili pervenuti nessuno soddisfi, in modo adeguato, i fabbisogni didattici dell'Università. In tal caso occorrerà riaprire una nuova procedura di valutazione comparativa.
 7. A conclusione della valutazione comparativa, il Consiglio di Dipartimento propone al Senato Accademico il soggetto cui conferire l'incarico, con motivata deliberazione.
 8. Dell'esito della procedura selettiva viene garantita adeguata pubblicità mediante pubblicazione degli esiti sul sito web dell'UNISOB.
 9. Gli incarichi proposti dalla commissione esaminatrice sono formalizzati e resi efficaci con apposito contratto di diritto privato sottoscritto dal Rettore o dalla Rettrice e, per accettazione, dall'incaricato/a. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni, l'Ateneo non potrà procedere alla corresponsione del compenso previsto senza il rilascio, da parte dell'amministrazione di appartenenza, di apposito nulla-osta ai sensi della normativa vigente.
 10. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo esauriscono la loro efficacia al termine del periodo indicato nel relativo contratto e, ai sensi dell'art. 23 della legge 240/2010, non danno luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

ART. 6 - Contratti a titolo gratuito

1. I contratti di cui al presente Regolamento possono essere a titolo gratuito, laddove stipulati con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, documentato tramite idonea autocertificazione.
2. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di Convenzioni con Enti Pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5% dell'organico docente in servizio presso l'Ateneo.

ART. 7 - Doveri dei soggetti incaricati.

1. Coloro che ottengono il conferimento di incarichi di insegnamento secondo l'art. 4, 5, e 6 oltre a rispettare la calendarizzazione fissata dagli organi di Ateneo, sono tenuti a conoscere e a rispettare tutto quanto previsto nel [Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle attività didattiche](#) e nel [Codice etico](#) dell'UNISOB.
2. Dopo aver definito con il Presidente del Corso di Studio le modalità di assolvimento dell'incarico, questi svolge in piena autonomia il corso che gli è stato affidato, effettua le ore previste, fissa calendari di ricevimento per studenti e studentesse
3. Il contratto per lo svolgimento di attività di insegnamento impegna ciascun docente a:
 - a) prestare la propria opera, in relazione alle esigenze connesse, per tutto l'anno accademico;
 - b) a presiedere le commissioni d'esame sino al completamento della sessione straordinaria dell'anno per il quale è stato stipulato il contratto;
 - c) a svolgere personalmente le attività didattiche che gli sono state affidate

- d) a seguire gli elaborati finali e le tesi per il conseguimento dei titoli di studio rilasciati dall'Università partecipando alla formazione delle Commissioni di esami di laurea
4. Si precisa che coloro che stipulano un contratto con UNISOB che preveda l'assunzione della responsabilità di interi insegnamenti o di loro parti o moduli, ovvero l'assunzione di attività didattiche integrative, possono avvalersi del titolo di professore accompagnato dall'indicazione "a contratto" con la specificazione della materia d'insegnamento per tutto l'anno accademico e sino al completamento della sessione d'esame straordinaria dell'anno per il quale il contratto è stato stipulato.

ART. 8 - Casi di non conferimento, di ridimensionamento o di revoca degli incarichi.

1. La partecipazione alle procedure di conferimento di un incarico di insegnamento non attribuisce al candidato o alla candidata alcun diritto in ordine al conferimento dello stesso. L'UNISOB può, in qualsiasi momento della procedura e fino alla sottoscrizione del contratto, conferire l'insegnamento a propri docenti interni che ne abbiano i requisiti secondo la vigente normativa universitaria o provvedere altrimenti secondo le norme previste nel presente Regolamento ovvero in eventuali successive innovazioni normative sopravvenute nel sistema universitario nazionale.
2. L'incarico di insegnamento non è conferito o, anche se conferito, è ridimensionabile o revocabile in qualsiasi momento nei seguenti casi:
 - a) quando l'insegnamento non venga, per qualsiasi ragione, attivato;
 - b) quando l'insegnamento sia assunto in mutuaione da altro insegnamento analogo nello stesso o in altro corso di laurea dell'UNISOB;
 - c) quando, in relazione alle procedure nazionali di reclutamento promosse dall'UNISOB, assumano servizio nuovi professori e nuove professoresse o ricercatori e ricercatrici nello stesso settore scientifico-disciplinare o in settori ad esso affini;
 - d) quando sopraggiungano ulteriori disponibilità di Visiting professor italiani o stranieri ovvero di docenti interni dell'UNISOB o di docenti di chiara fama.
3. L'attivazione di un insegnamento e quindi l'affidamento e il mantenimento del relativo incarico sono in ogni caso subordinati alla verifica dell'esistenza di studenti e studentesse frequentanti. In caso contrario il/la Direttore/Direttrice può procedere alla rescissione del contratto o alla revisione del compenso, ovvero all'utilizzazione del/della docente in attività alternative.
4. L'incarico può essere revocato, inoltre, quando il/la titolare:
 - a) si mostri ripetutamente inadempiente rispetto agli impegni assunti, con particolare riguardo al rispetto degli orari delle lezioni, del ricevimento studenti/studentesse e del calendario delle prove di esame;
 - b) sospenda ingiustificatamente l'attività per un periodo superiore a cinque giorni. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovuti a gravi motivi debitamente comprovati;
 - c) non adempia agli impegni previsti all'articolo 7 del presente Regolamento;
 - d) contravvenga allo Statuto, al Codice etico o ai regolamenti dell'Università, come resi pubblici sul sito dell'UNISOB.



ART. 9. - Disposizioni finali

Tutti gli incarichi di insegnamento sono oggetto di valutazione da parte degli/delle studenti/studentesse nelle forme previste dalle norme di legge e di Ateneo in materia.